

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MIRONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SCANNELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) MAZZU'	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) VASCELLARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ENZO SCANNELLA

Seduta del 20/02/2020

FATTO

Dopo aver invano esperito la fase di reclamo, con ricorso pervenuto in data 29.04.2019, il ricorrente, con riferimento a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, chiede la restituzione della somma di € 1.975,47 a titolo di commissioni e oneri assicurativi anticipatamente versati, non maturati e non ristornati a seguito dell'anticipata estinzione del contratto, stipulato in data 28.09.2011 ed estinto anticipatamente, previa emissione di conteggio estintivo del 19.04.2016, avente ad oggetto la somma di € 20.400,00 da rimborsare in 120 rate mensili dell'importo di € 170,00 ciascuna. Sono altresì oggetto di domanda il rimborso delle spese di assistenza difensiva per un importo pari a € 200,00.

L'intermediario resistente, con le controdeduzioni, eccepisce: che parte attrice ha provveduto ad estinguere il finanziamento de quo, corrispondendo la somma di € 9.403,46 come da conto di estinzione anticipata del finanziamento chiuso alla data del 31/05/2016; che in sede di estinzione anticipata, lo stesso Istituto ha provveduto a rimborsare i costi c.d. recurring, come risulta in maniera dettagliata dal conteggio estintivo; di aver rimborsato con assegno circolare, inviato in data 14/05/2019 con raccomandata a/r al patrocinante, l'importo pari a € 231,90 (relativo per € 110,00 alle spese d'istruttoria e per € 101,90 alla restante quota degli oneri assicurativi non maturati), comprese altresì le spese di presentazione del ricorso in oggetto (€ 20,00). Di tale rimborso, l'intermediario fornisce opportuna evidenza; in merito alla restituzione degli oneri assicurativi, infatti, di aver verificato che la Compagnia Assicurativa ha già provveduto a liquidare al cliente l'importo

di € 59,67, regolarmente da quest'ultimo incassato in data 20/01/2017; di aver deciso di riconoscere all'attore l'ulteriore importo di € 112,20, quale ristoro (calcolato con metodo proporzionale) della quota parte non maturata delle commissioni soggetto finanziatore; la serialità del ricorso in oggetto; con la conseguenza di opporsi alla richiesta di refusione delle spese legali.

Specifica, poi, l'intermediario che il contratto di finanziamento in questione rispetta appieno i requisiti di trasparenza previsti dalla normativa di settore vigente. In particolare, afferma l'intermediario, la Sezione 3.1 del documento contrattuale è specificatamente dedicata all'enucleazione di tutte le spese applicate, debitamente suddivise tra costi fissi (upfront) e costi a maturazione nel tempo (recurring). Le singole voci di costo sono poi dettagliatamente esplicitate nell'apposita Sezione Informazioni Aggiuntive Note Esplicative Costi Connessi, che fornirebbe appunto una chiara ed esaustiva illustrazione in ordine all'attività e/o all'onere cui ogni singola spesa si riferisce.

Deduce inoltre l'intermediario che, nel caso di specie, rientrano tra i costi fissi, non oggetto di restituzione pro quota in caso di estinzione anticipata, i seguenti oneri: Commissioni *****, Commissioni intermediario del credito, Spese di istruttoria, Imposte e tasse. Tali oneri sarebbero strettamente e manifestamente connessi alle necessarie attività che vengono poste in essere nella fase di instaurazione della pratica di finanziamento e che si esauriscono con la fase di erogazione dell'importo totale del credito in favore del Cliente. Pertanto, sostiene la convenuta, non costituiscono oggetto di rimborso in fase di estinzione anticipata.

Secondo l'intermediario resistente, sarebbero invece costi a maturazione nel tempo, vale a dire intrinsecamente connessi con la durata del finanziamento e, dunque, oggetto di restituzione in ipotesi di estinzione anticipata i seguenti oneri: Commissioni ***** per gestione pratica, Commissioni Intermediario del credito per gestione pratica, Costo del servizio Ente Previdenziale. Ed è proprio con riferimento a quest'ultime voci di costo, che l'intermediario ha provveduto al rimborso applicando il criterio del pro rata temporis.

In conclusione, l'intermediario chiede di dichiarare cessata la materia del contendere.

DIRITTO

Il ricorso è meritevole di parziale accoglimento nei limiti e per le ragioni di seguito esposte. La domanda del ricorrente è relativa al riconoscimento del proprio diritto ad una riduzione del costo totale del finanziamento anticipatamente estinto e del conseguente rimborso (pro rata temporis) degli oneri commissionali e assicurativi nonché delle ulteriori spese sopportate con riferimento alla conclusione di contratti di finanziamento contro cessione del quinto degli emolumenti.

La sussistenza del relativo diritto trae il proprio fondamento normativo nelle disposizioni di cui all'art.121, co. 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito e all'art. 125-sexies T.U.B., che impone una riduzione del costo totale del credito, "pari" all'importo degli interessi e "dei costi dovuti per la vita residua del contratto".

E' appena il caso di premettere che il riferimento all'inciso relativo alla "vita residua del contratto" ha determinato, tanto nella "giurisprudenza" ABF, quanto (e soprattutto) nella disciplina sub primaria della Banca d'Italia (cfr. Le Disposizioni sulla trasparenza e le Indicazioni della Vigilanza del 2009, 2011 e 2018, nonché le Comunicazioni Banca d'Italia del 2009 e 2011) il risultato di circoscrivere i costi interessati alla restituzione in ragione della estinzione anticipata del finanziamento a quelli che dipendono oggettivamente dalla durata del contratto (c.d. costi recurring). E' altresì noto che il criterio di riducibilità

generalmente adottato, in assenza di diversi criteri di calcolo convenzionalmente convenuti, è stato individuato nel metodo proporzionale puro, c.d. pro rata temporis.

Con domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'art.267 TFUE il Giudice del Tribunale di Lublino ha chiesto alla Corte di Giustizia Europea di fornire la esatta interpretazione dell'art.16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, che ha abrogato la direttiva 87/102 CEE del Consiglio e, in particolare, di chiarire se tale disposizione, nel prevedere che "Il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto", includa o meno tutti costi del credito, compresi quelli non dipendenti dalla durata del rapporto.

La risposta della Corte (resa con la decisione in data 11 settembre 2019 in causa C-383/18) è stata che l'art.16 della Direttiva debba essere interpretato nel senso che "il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore".

Il Collegio di Coordinamento, investito della questione relativa agli effetti della menzionata sentenza, con decisione n. 26525/2019, ha enunciato il seguente, articolato principio di diritto: "A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front".

"Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia, che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".

"La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda".

"Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring".

"Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring".

In particolare, nel caso sottopostogli, il Collegio di Coordinamento ha ritenuto che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile debba essere analogo a quello che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Questo Collegio, aderendo all'argomentazione del Collegio di Coordinamento in punto di preferibilità del criterio che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi ai fini della quantificazione dei costi up front da retrocedere, ritiene – nel caso di specie – di accogliere la domanda restitutoria per le seguenti voci di costo "istantanee" e per gli importi appresso indicati:

- 1) "commissioni finanziarie (mandataria)", di cui alla lett. A delle condizioni economiche del contratto di finanziamento, in quanto volte a remunerare attività preliminari alla concessione del finanziamento, per un importo pari a € 299,57;
- 2) "commissioni intermediario del credito", di cui alla lett. B delle condizioni economiche del contratto di finanziamento, in quanto volte a remunerare attività preliminari alla concessione del finanziamento, per un importo pari a € 143,22.

Questo Collegio conferma invece, in speculare applicazione dei criteri consolidati, la retrocessione dei seguenti importi per le voci *recurring* appresso indicate:

- 1) “commissioni intermediario per gestione pratica”, di cui alla lett. F delle condizioni economiche del contratto di finanziamento, in quanto volte a remunerare attività relative all’intera durata del rapporto contrattuale, per un importo pari a € 179,52;
- 2) “commissione intermediario del credito per gestione pratica”, di cui alla lett. G delle condizioni economiche del contratto di finanziamento, in quanto volte a remunerare attività relative all’intera durata del rapporto contrattuale, per un importo pari a € 298,45;
- 3) “costo del servizio ente previdenziale”, di cui alla lett. L delle condizioni economiche del contratto di finanziamento, in quanto volte a remunerare attività relative all’intera durata del rapporto contrattuale, per un importo pari a € 357,50, già interamente rimborsate dall’intermediario;
- 4) “spese di istruttoria”, di cui alla lett. D delle condizioni economiche del contratto di finanziamento, in quanto volte a remunerare attività relative all’intera durata del rapporto contrattuale, per un importo pari a € 110,00, già interamente rimborsate dall’intermediario;
- 5) “commissioni bancarie mandante”, di cui alla lett. C delle condizioni economiche del contratto di finanziamento, in quanto volte a remunerare attività relative all’intera durata del rapporto contrattuale, per un importo pari a € 112,20, già interamente rimborsate dall’intermediario.

In ordine alla richiesta di rimborso degli oneri assicurativi, per consolidato orientamento dei Collegi ABF, sussiste la legittimazione passiva dell’intermediario-finanziatore in merito alla richiesta di rimborso dei premi assicurativi. Il Collegio, in linea con l’orientamento consolidato dell’ABF, ritiene che l’intermediario resistente sia tenuto al rimborso degli oneri assicurativi secondo il criterio del *pro rata temporis*, per un importo pari a € 161,57. L’intermediario riferisce che la compagnia assicurativa avrebbe già rimborsato l’importo di € 59,67 a titolo di restituzione del premio assicurativo non maturato. In relazione al valore da riconoscere alla dichiarazione resa dall’intermediario, per orientamento condiviso, i Collegi ritengono che in caso di dichiarazione dell’intermediario che l’impresa assicurativa ha offerto o pagato la quota parte del premio il Collegio, in mancanza di una specifica contestazione da parte del ricorrente, con breve motivazione sul punto, dichiara la cessazione della materia del contendere integrale o parziale (tenuto conto di quanto affermato dall’intermediario con effetto vincolante) anche nel caso di assenza di prova dell’effettivo pagamento. Il ricorrente non ha espressamente contestato la dichiarazione resa dall’intermediario. Dalla documentazione versata in atti si evince, inoltre, che l’intermediario ha rimborsato al ricorrente la rimanente somma di € 101,90, con assegno circolare inoltrato al patrocinante con raccomandata a/r. Pertanto sembrerebbe che nulla sia ulteriormente dovuto al ricorrente a titolo di rimborso.

In linea con il richiamato orientamento, si conclude che le richieste del ricorrente meritano di essere accolte per un importo complessivo di € 434,64, al netto dei rimborsi già effettuati dall’intermediario.

La domanda di ristoro delle spese di assistenza professionale è respinta, tenuto conto della natura seriale del ricorso.

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l’intermediario tenuto alla restituzione dell’importo complessivo di € 434,64.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 4013 del 06 marzo 2020

della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI